



**UNIONE DEI COMUNI della VAL di BISENZIO**

*di Cantagallo – Vaiano - Vernio*

*Sede in Vernio (Prov. Prato)*

**REGOLAMENTO PER IL FUNZIONAMENTO DEL CONSIGLIO  
DELL'UNIONE DEI COMUNI DELLA VAL DI BISENZIO**

**APPROVATO CON DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO N. 15 DEL 12/12/2103**

**Capo I  
DISPOSIZIONI GENERALI**

**Articolo 1**

**Oggetto e Materia del Regolamento**

1 - Il presente regolamento – da approvarsi a maggioranza assoluta dei consiglieri assegnati – comprendente 17 articoli e disciplina:

- a) il funzionamento del Consiglio dell'Unione dei Comuni
- b) la presentazione e discussione delle varie proposte

2- Le norme per la convocazione e lo svolgimento delle adunanze del Consiglio e relative deliberazioni dell'Unione dei Comuni sono fissate dalle leggi, dall'art. 18 dello statuto e dal presente Regolamento.

3- Se nel corso delle adunanze consiliari dovessero presentarsi casi che non risultano disciplinati dalla legge, dallo Statuto o dal presente Regolamento, la decisione su di essi è rimessa al Presidente.

## **Articolo 2**

### **Luogo delle adunanze consiliari**

1 – Le sedute del Consiglio dell'Unione si svolgono presso la sede dell'Unione stessa.

2- Nei casi, da ritenersi straordinari, in cui le sedute del Consiglio debbano avvenire fuori della sede dell'Unione dei Comuni, il Presidente deve darne notizia al pubblico almeno 24 ore prima dell'inizio dei lavori con apposito avviso da pubblicarsi all'Albo pretorio on-line e/o servendosi di alternativi ed idonei mezzi di informazione;

## **Articolo 3**

### **Pubblicità delle sedute**

- 1 - Le sedute del Consiglio sono pubbliche, salvo i casi previsti dalla legge.
- 2 - Il Consiglio, con il voto unanime dei presenti, può stabilire che determinati argomenti siano trattati in seduta segreta.

## **Articolo 4**

### **Data delle sedute del Consiglio dell'Unione.**

1. - La data delle sedute del Consiglio è determinata dal Presidente dell'Unione dei Comuni.

## **Articolo 5**

### **Consegna degli avvisi di convocazione**

1. – Il Segretario, in relazione alle disposizioni impartite dal Presidente dell'Unione dei Comuni, deve predisporre e controllare che ad ogni membro del Consiglio venga notificato l'avviso di convocazione con le modalità previste dall'art. 18 dello Statuto.

## **Articolo 6**

### **Seduta di seconda convocazione**

1- E' seduta di seconda convocazione, per ogni oggetto iscritto all'ordine del giorno, quella che succede ad una precedente dichiarata deserta per mancanza di numero legale e da tenersi in un giorno diverso.

2- La data della seduta di seconda convocazione è stabilita dal Consiglio dell'Unione con votazione presa a maggioranza dei membri presenti . L'avviso per quest'ultima è inviato ai soli membri del Consiglio assenti con le stesse modalità e i termini stabiliti per la prima convocazione.

## **Capo II DELLA DISCIPLINA**

### **Articolo 7 Fatto personale**

1. – Sussiste il fatto personale quando un membro del Consiglio sia attaccato sulla propria condotta o gli vengano attribuite opinioni diverse da quelle espresse.
2. – In questo caso chi chiede la parola deve indicare in cosa consiste il fatto personale.
3. – I fatti sopra menzionati vengono assunti a verbale a cura del Segretario.

### **Articolo 8 Mozione d'ordine**

1. – E' mozione d'ordine il richiamo alle norme di legge o di regolamento, ovvero il rilievo sul modo con il quale sia stata posta la questione o col quale si intenda procedere alla votazione.
2. – Sulla mozione d'ordine decide il Presidente.
3. – Qualora la decisione del Presidente non sia accettata dal membro del Consiglio che ha proposto la mozione, la decisione spetta al Consiglio dell'Unione. A tal fine occorre il voto favorevole della maggioranza dei membri del Consiglio presenti.
4. – Chi chiede la parola per mozione d'ordine ha la precedenza rispetto alla discussione dei punti dell'ordine del giorno.

## **CAPO III DEL DIRITTO DI PRESENTAZIONE DI INTERROGAZIONI – INTERPELLANZE E MOZIONI**

1 - I Consiglieri hanno diritto di presentare al Presidente dell'Unione interrogazioni, interpellanze e mozioni su argomenti che riguardano direttamente le funzioni di indirizzo e di controllo politico amministrativo del Consiglio dell'Unione e le altre competenze allo stesso attribuite dalle leggi e dallo Statuto .

## **Art. 9**

### **Svolgimento dell'Interrogazione**

1 - L'interrogazione scritta e sottoscritta consiste nella richiesta volta al Presidente dell'Unione, per avere informazioni o spiegazioni su un fatto od intervento determinato o per conoscere se e quali provvedimenti sono stati adottati o si intendono adottare in relazione al fatto od intervento medesimo. Le interrogazioni possono avere anche carattere ispettivo per accertare la legittimità e la correttezza dell'operato dell'Amministrazione.

2 - Il Consigliere che intende rivolgere una interrogazione deve presentarla per iscritto al Presidente dell'Unione, previo inoltro all'ufficio protocollo dell'Ente, indicando se la risposta dovrà essere scritta od orale. In mancanza di indicazione si intende che l'interrogante richiede risposta scritta .

3 - Il Presidente dell'Unione provvederà all'iscrizione all'ordine del giorno della prima seduta del Consiglio.

4 - Nel caso che le interrogazioni siano firmate da più consiglieri, il diritto ad illustrare l'interrogazione e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.

5 - Se l'unico interrogante è assente ingiustificato alla seduta consiliare della trattazione, si intende che ha rinunciato all'interrogazione, se è assente giustificato, l'interrogazione sarà trattata nella seduta successiva.

## **ART. 10**

### **Svolgimento della Interpellanza**

1 - L'interpellanza consiste in un quesito scritto rivolto al Presidente dell'Unione o alla Giunta circa i motivi, gli intendimenti o la condotta dell'Amministrazione su un determinato argomento .

2 - Le interpellanze sono presentate con le stesse modalità delle interrogazioni. Non richiedono risposta scritta, ma sono poste all'ordine del giorno della prima adunanza del Consiglio dopo le interrogazioni .

3 - Nel caso in cui l'interpellante non si ritenesse soddisfatto, potrà trasformare l'interpellanza in una mozione che a cura del Presidente sarà

iscritta all'ordine del giorno di una successiva seduta del Consiglio per essere discussa e votata.

4 - Nel caso che le interpellanze siano firmate da più consiglieri , il diritto ad illustrare l'interpellanza e di replica alla risposta spetta al primo consigliere firmatario.

5 - Se l'interpellante è assente ingiustificato alla seduta consiliare della trattazione, si intende che ha rinunciato all'interpellanza, se assente giustificato, l'interpellanza sarà trattata nella seduta successiva.

6 - Qualora il Consiglio lo consenta , le interpellanze relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono venire raggruppate e svolte contemporaneamente . In tal caso il diritto ad illustrare e a replicare alla risposta spetta al consigliere primo firmatario di ciascuna interpellanza.

## **ART . 11**

### **Svolgimento della mozione**

1 - La mozione consiste in una proposta diretta a provocare una discussione su affari o questioni oltre a determinare un voto del Consiglio sui criteri che il Consiglio stesso , il Presidente o la Giunta devono seguire nella trattazione dell'affare o questione .

2 - Le mozioni devono essere presentate per iscritto, tramite l'inoltro all'ufficio protocollo dell'Ente, al Presidente dell'Unione che provvederà ad iscriverla all'ordine del giorno della prima seduta consiliare .

3 - Qualora il Consiglio lo consenta , le mozioni relative a fatti o argomenti identici o strettamente connessi possono formare oggetto di una sola discussione.

**CAPO IV**  
**DELLA PRESENTAZIONE DEGLI ORDINI DEL GIORNO**  
**E DELLE VOTAZIONI**

**Articolo 12**

**Presentazione ordini del giorno**

- 1 – Ogni membro del Consiglio ha diritto di presentare ordini del giorno. Questi ultimi devono essere motivati e consegnati al Presidente che previa valutazione degli stessi ne dispone l'inserzione fra gli argomenti per la discussione da parte del Consiglio.
- 2 – Se gli ordini del giorno sono più di uno, la precedenza nella discussione è determinata dalla presentazione dell'ordine del giorno stesso. Tale criterio vige anche per la discussione degli emendamenti e per emendamenti agli emendamenti.
- 3 - Il Presidente, a norma dell'art. 18 c.2 dello statuto, è tenuto a convocare il Consiglio entro 20 giorni, in presenza di richiesta da parte di almeno 2 dei Consiglieri dell'Unione in carica corrispondente ad 1/5, inserendo nell'ordine del giorno le questioni richieste.

**Articolo 13**

**Modalità delle votazioni**

- Le votazioni avvengono di norma con voto palese. Avvengono per voto segreto nei casi previsti dalla legge o qualora con votazione espressa dalla maggioranza dei presenti venga stabilito di procedere con votazione segreta su un determinato argomento posto all'ordine del giorno.
1. – Si effettuano votazioni con schede segrete per argomenti riguardanti persone o per la nomina di commissioni.
  2. – La votazione non si effettua per i soggetti che di diritto hanno fatto parte delle commissioni, o di nomine che per legge o per statuto spettano al Presidente dell'Unione.

**Articolo 14**

**Votazioni per scrutinio segreto**

1. – Per l'espletamento delle votazioni a scrutinio segreto il Presidente nomina due membri del Consiglio, per disimpegnare le funzioni di scrutatore, uno dei quali deve appartenere alla minoranza.
2. – La scheda nell'urna, appositamente predisposta, deve essere depositata personalmente da ogni membro del Consiglio.

**Articolo 15**  
**Astensioni e dichiarazioni di voto**

1. – Il membro del Consiglio che non intende partecipare alla votazione deve dichiararlo prima che questa abbia inizio.
2. – Il numero degli astenuti, di cui al primo comma, si computa in quello necessario per rendere valida la seduta, ma non nel numero dei votanti.
3. – Prima che si dia inizio alla votazione possono aversi le dichiarazioni di voto da farsi da un solo componente di ogni gruppo rappresentato in Consiglio.

**CAPO V**  
**DEL DIRITTO D'INFORMAZIONE E DI ACCESSO AGLI ATTI**  
**AMMINISTRATIVI . RINVIO**

**Art. 16**  
**Diritto di accesso agli atti**

1 - I Consiglieri per l'effettivo esercizio della loro funzione, hanno diritto di prendere visione dei provvedimenti adottati dall'Amministrazione, degli atti deliberativi delle determinazioni dirigenziali oltre agli atti preparatori in essi richiamati. Quanto richiesto sarà loro fornito tramite sistemi informatici.

**Articolo 17**  
**Rinvio alle norme di legge**

1. – Per quanto non previsto nel presente Regolamento saranno osservate le disposizioni di legge vigenti in materia, nonché quelle che, in casi speciali, potrà adottare il Presidente dell'Unione sentiti i capigruppo consiliari, il cui parere non è ritenuto vincolante.